



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 11 dicembre 2014 n. 236

OGGETTO: Articoli 6 e 12 Legge 10-11-2014 n. 162 – Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **11** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig.ra DI SIPIO Nadia
2. Sig. MENNA Luca
3. Sig. NESTORE Giuseppe Marco
4. Sig.ra RABOTTINI Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con G.U. del 261 del 10.11.104 è stata pubblicata la legge 10.11.2014 n. 162 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 12.9.2014 n. 132) la quale introduce, in tema di procedure

relative alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio, importanti novità che vedono nuovi adempimenti degli Ufficiali di stato civile;

DATO ATTO che l'art. 6 della predetta legge introduce la figura della "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" relative alle situazioni di cui sopra da inoltrare all'Ufficiale di stato civile per la dovuta trascrizione, mentre l'art. 12 prevede il nuovo istituto dell'"Accordo di separazione o divorzio" davanti al Sindaco nella sua funzione di Ufficiale di stato civile, attraverso il quale le parti possono concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con l'assistenza facoltativa di un avvocato;

CONSIDERATO che il comma 6 del predetto art. 12 prevede che l'Ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo deve esigere il diritto fisso non superiore ad € 16,00, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642;

DATO ATTO che il predetto diritto fisso deve poter essere riscosso dal 11.12.2014, data di entrata in vigore della legge di conversine;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei dirigenti il Settore Affari generali e Servizi Demografici ed il Settore Servizi finanziari;

A voti unanimi;

DELIBERA

Definire in € 16,00 il diritto fisso che l'Ufficiale di stato civile dovrà esigere al momento della sottoscrizione in sua presenza dell'atto contenente la conclusione dell'accordo di separazione o di divorzio ai sensi dell'art. 12 della legge 10.11.2014 n. 162.

Dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dal 11.12.2014 data di entrata in vigore della citata legge.

Dare atto che le predette eventuali somme saranno introitate al cap. 503 del bilancio 2014.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **N. DI SIPIO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 16 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 16 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**